

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Erik LAVEVAZ

IL DIRIGENTE ROGANTE
Massimo BALESTRA



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente atto è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

Aosta, lì _____

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 20 dicembre 2021

In Aosta, il giorno venti (20) del mese di dicembre dell'anno duemilaventuno con inizio alle ore otto e quarantaquattro minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente Erik LAVEVAZ

e gli Assessori

Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente

Roberto BARMASSE

Luciano CAVERI

Jean-Pierre GUICHARDAZ

Carlo MARZI

Davide SAPINET

Si fa menzione che le funzioni di Assessore all'ambiente, trasporti e mobilità sostenibile sono state assunte "ad interim" dal Presidente della Regione.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi,
Sig. Massimo BALESTRA _____

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **1708** OGGETTO :

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO TRIENNALE PER LA PROSECUZIONE DEL PROGETTO "FARMACIA DEI SERVIZI", TRA LA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE, L'AZIENDA USL VALLE D'AOSTA, FEDERFARMA VALLE D'AOSTA E ASSOFAARM VALLE D'AOSTA.

LA GIUNTA REGIONALE

a) vista la seguente normativa statale:

- a.1_ il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni, concernente la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private e, in particolare, il punto c) del comma 2 dell'articolo 8, come sostituito dall'art. 9, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 e, successivamente, modificato dall'art. 2, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, il quale prevede di *“demandare ad accordi di livello regionale la disciplina delle modalità di presentazione delle ricette e i tempi dei pagamenti dei corrispettivi nonché l'individuazione di modalità differenziate di erogazione delle prestazioni finalizzate al miglioramento dell'assistenza definendo le relative condizioni economiche anche in deroga a quanto previsto nella precedente lettera b)”;*
- a.2_ la legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e, in particolare, l'articolo 34, comma 3, il quale stabilisce che la Regione autonoma Valle d'Aosta provveda al finanziamento del Servizio sanitario nazionale senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, utilizzando prioritariamente le entrate derivanti dai contributi sanitari ad essa attribuiti e, ad integrazione, le risorse del proprio bilancio;
- a.3_ il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 371 (Regolamento recante norme concernenti l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private) e, in particolare, l'art. 2, il quale definisce che le Regioni, nell'ambito degli accordi stipulati a livello locale, si avvalgono delle farmacie aperte al pubblico per lo svolgimento di servizi, tra i quali l'erogazione di ausili, presidi e prodotti dietetici, utilizzando in via prioritaria il canale distributivo delle farmacie a condizione che i costi e la qualità delle prestazioni rese al cittadino siano complessivamente competitivi con quelli delle strutture delle Aziende USL;
- a.4_ il decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 (Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69) e i relativi decreti attuativi:
- decreto ministeriale 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 2011, recante *“Disciplina dei limiti e delle condizioni delle prestazioni analitiche di prima istanza, rientranti nell'ambito dell'autocontrollo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera e), e per le indicazioni tecniche relative ai dispositivi strumentali ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera d) del decreto legislativo n. 153 del 2009”;*
 - decreto ministeriale 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 2011, recante *“Erogazione da parte delle farmacie di specifiche prestazioni professionali”;*
 - decreto ministeriale 8 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1° ottobre 2011, recante *“Erogazione da parte delle farmacie di attività di prenotazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, pagamento*

delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino e ritiro dei referti relativi a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale”;

- decreto ministeriale 11 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2013, recante “Criteri in base ai quali subordinare l’adesione delle farmacie pubbliche ai nuovi servizi, di cui all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 153/2009”;

a.5_il DPCM 29 settembre 2015, n. 178 (Regolamento in materia di fascicolo sanitario elettronico);

a.6_il DPCM 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), il quale, all’art. 8, prevede, tra l’altro, che *“Attraverso le medesime farmacie sono inoltre assicurati i nuovi servizi individuati dai decreti legislativi adottati ai sensi dell’art. 11, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, nel rispetto di quanto previsto dai piani regionali socio-sanitari e nei limiti delle risorse rese disponibili in attuazione del citato art. 11, comma 1, lettera e)”*;

a.7_il nomenclatore di cui all’allegato 3 del suddetto decreto recante la definizione e l’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, che elenca i presidi da erogarsi, in applicazione dell’articolo 13 del decreto medesimo, agli assistiti affetti da malattia diabetica;

a.8_il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 12 marzo 2019 (Nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio dell’assistenza sanitaria);

b) visti i seguenti Accordi e Intese:

b.1_Accordo collettivo nazionale vigente, nel quale sono disciplinati i rapporti con le farmacie pubbliche e private convenzionate, reso esecutivo, ai sensi del sopracitato art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 502/1992, con il D.P.R. 8 luglio 1998, n. 371;

b.2_Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano su “Linee di indirizzo per la sperimentazione dei nuovi servizi nelle Farmacie di Comunità” di cui all’articolo 1, commi 403 e 406, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Rep. Atti 167/CSR in data 17 ottobre 2019);

b.3_Intesa in data 18 dicembre 2019 (Rep. Atti n. 209/CSR), ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, concernente il Patto per la salute per gli anni 2019-2021;

c) vista la seguente normativa regionale:

c.1_la legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell’organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell’appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella Regione) e, in particolare, l’articolo 2, che prevede che la Regione assicuri, mediante la programmazione sanitaria, lo sviluppo del servizio socio-sanitario regionale, al fine di garantire i livelli essenziali e appropriati di assistenza definiti dal Piano socio-sanitario regionale;

c.2_la legge regionale 25 ottobre 2010, n. 34 (Approvazione del Piano regionale per la salute e il benessere sociale 2011/2013);

c.3_leggi regionali con le quali, tra l'altro, sono stati definiti i finanziamenti all'Azienda USL della Valle d'Aosta per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA), i quali sono preposti a finanziare anche le attività di cui alla presente deliberazione:

- legge regionale 21 dicembre 2020, n. 12 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2021/2023). Modificazioni di leggi regionali);

- legge regionale 21 dicembre 2020, n. 13 (Bilancio di previsione finanziario della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per il triennio 2021/2023);

d) richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

d.1_n. 190, in data 29 gennaio 2000, recante "Approvazione delle linee direttive all'USL per l'applicazione del DM 27/08/1999, n. 332, relativo al regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale";

d.2_n. 1.882, in data 28 dicembre 2017, la quale prevede, tra l'altro, la costituzione di un apposito Tavolo di lavoro tra le parti, che definisca una proposta di servizi erogabili in farmacia, con particolare attenzione a garantire adeguati livelli di servizio ai pazienti cronici, al fine di migliorare l'assistenza ai cittadini, grazie alla presenza capillare delle farmacie sul territorio, e di ottimizzare le risorse del Sistema sanitario regionale;

d.3_n. 1.478, in data 4 novembre 2019, recante "Aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) nella Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste – linee guida in materia di assistenza protesica";

d.4_n. 506, in data 19 giugno 2020, recante "Preso d'atto dell'Accordo biennale per l'avvio del progetto "Farmacia dei servizi", approvato in data 15 maggio 2020, tra la Regione autonoma Valle d'Aosta, Federfarma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Assofarm Valle d'Aosta e l'Azienda USL Valle d'Aosta. Prenotazione di spesa", evidenziando che la scadenza di tale Accordo è stata fissata al 31 dicembre 2021;

d.5_n. 744, in data 21 giugno 2021, recante "Approvazione degli indirizzi e obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi e assegnazione all'azienda USL della Valle d'Aosta del finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente e per investimenti, determinato con le leggi regionali di stabilità per il triennio 2021/2023 e di assestamento per l'anno 2021. Prenotazione di spesa";

e) richiamata la deliberazione del Commissario dell'Azienda USL della Valle d'Aosta n. 1.078, in data 2 maggio 2000, recante "Recepimento accordo per la distribuzione agli aventi diritto di ausili di cui all'elenco n. 2 del DM 332/99";

f) premesso che:

f.1_le farmacie assolvono un ruolo centrale e particolarmente strategico sul territorio per il servizio di prossimità verso tutti gli utenti e rappresentano altresì dei preziosi punti di riferimento per gli assistiti, anche in considerazione della professionalità dei farmacisti che vi esercitano;

f.2_ la fornitura di presidi per diabetici è attiva presso le farmacie dal 1° luglio 2020, secondo le modalità previste nell'Accordo del 15 maggio 2020, di cui alla DGR

506/2020, e da allora il servizio è svolto con regolarità, incontrando il favore dell'utenza;

- f.3_la fattiva collaborazione tra le parti e un'accurata programmazione delle attività hanno consentito di affrontare efficacemente le intervenute complicazioni gestionali, su tutte la sostituzione dei glucometri in dotazione agli oltre 5.000 pazienti diabetici;
- f.4_il servizio di prenotazione di esami e visite specialistiche, anch'esso previsto nell'Accordo del 15 maggio 2020, attivo dal 15 marzo 2021, ha suscitato interesse soprattutto con riferimento agli esami di laboratorio;
- f.5_dal 14 giugno 2021 le farmacie hanno avviato la raccolta del consenso finalizzato alla consultazione del FSE da parte dei sanitari, ulteriore servizio previsto nell'Accordo del 15 maggio 2020, in relazione al quale è auspicabile un potenziamento dell'offerta;
- g) preso atto che nel corso della riunione del Tavolo Farmacie, tenutasi in data 14 dicembre 2021, la Regione autonoma Valle d'Aosta, l'Azienda USL della Valle d'Aosta e le organizzazioni sindacali dei farmacisti (Federfarma Valle d'Aosta e Assofarm Valle d'Aosta) hanno raggiunto l'Accordo di cui trattasi;
- h) dato atto che i servizi individuati a formare parte dell'Accordo di cui trattasi consistono, nello specifico, nelle seguenti attività:
 - h.1_distribuzione di presidi per diabetici (aghi per penna, apparecchi pungidito, lancette pungidito, reattivi per glicemia, eventualmente siringhe e glucometri);
 - h.2_prenotazione di esami e visite specialistiche, con eventuale consegna dei relativi contenitori ed espletamento dell'attività informativa in favore dell'utenza;
 - h.3_consegna, disgiunta dalla prenotazione di cui al punto h.2, di contenitori per la raccolta di campioni urinari e fecali in favore degli utenti muniti di impegnativa;
 - h.4_raccolta del consenso finalizzato alla consultazione del fascicolo sanitario elettronico (FSE), con esecuzione delle connesse operazioni sul portale dedicato;
- i) dato atto che le modalità organizzative per l'erogazione dei servizi sopra descritti sono dettagliate nell'Accordo triennale, allegato alla presente deliberazione;
- j) dato atto che, con riferimento alle prestazioni di cui trattasi, sono state concordate le remunerazioni alle farmacie come di seguito rappresentate:
 - j.1_euro 5,50 (IVA al 22% esclusa) ad accesso, per la distribuzione per conto dei presidi per diabetici, comprensiva della quota destinata al distributore intermedio;
 - j.2_euro 4,50 (IVA al 22% esclusa) a prestazione, comprensiva della quota eventualmente destinata al distributore intermedio, per le prenotazioni di visite specialistiche ed esami, compresa la consegna dei relativi contenitori;
 - j.3_euro 3,50 (IVA al 22% esclusa) a prestazione, per l'acquisizione del consenso FSE e per l'esecuzione di operazioni correlate sul portale;precisando che la distribuzione di contenitori per campioni urinari e fecali a beneficio di assistiti muniti della relativa impegnativa disgiuntamente dalla prenotazione di esami non comporta riconoscimenti remunerativi da parte dell'Azienda USL;
- k) dato atto che l'onere derivante dall'applicazione della presente deliberazione, secondo quanto riferito dai competenti uffici regionali sulla base delle comunicazioni pervenute

dall'Azienda USL della Valle d'Aosta, è determinato in complessivi euro 80.093,00 annui, come di seguito dettagliato:

k.1_distribuzione presidi per diabetici – previsione di circa 8.000 accessi remunerati annui, per una spesa stimata pari a euro 53.680,00 (lordo IVA);

k.2_prenotazione di esami e visite specialistiche, con eventuale consegna dei relativi contenitori – previsione di circa 1.700 prestazioni remunerate annue, per una spesa stimata pari a euro 9.333,00 (lordo IVA);

k.3_acquisizione del consenso FSE ed esecuzione di operazioni correlate sul portale – previsione di circa 4.000 prestazioni remunerate annue, per una spesa stimata pari a euro 17.080,00 (lordo IVA);

- l) dato atto che l'onere di cui in k), come riferito dalla Struttura proponente, a seguito delle opportune verifiche svolte con la Struttura Finanziamento del servizio sanitario, investimenti e qualità nei servizi socio-sanitari, in capo alla quale sono attribuite le risorse necessarie per le attività di cui trattasi (programma n. 13.001 11 “Servizio sanitario regionale – Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA” del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2021/2023), trova copertura nell'ambito del finanziamento ordinario annuale dei livelli essenziali di assistenza, senza comportare maggiori e ulteriori spese a carico del bilancio regionale;
- m) ritenuto, pertanto, necessario approvare lo schema di Accordo sopra citato, finalizzato a valorizzare il ruolo delle farmacie pubbliche e private convenzionate sul territorio regionale e la prossimità al cittadino mediante la prosecuzione del progetto “Farmacia dei servizi”;
- n) ritenuto di stabilire che l'Accordo di cui alla presente deliberazione sia sottoscritto, per la Regione autonoma Valle d'Aosta, dall'Assessore alla Sanità, salute e politiche sociali e, per l'Azienda USL della Valle d'Aosta, dal Direttore generale, producendo i suoi effetti nei confronti delle singole rappresentanze sindacali delle farmacie pubbliche e private convenzionate a decorrere dalla data in cui le medesime provvedono alla sua sottoscrizione;
- o) dato altresì atto che la Struttura Assistenza territoriale, formazione e gestione del personale sanitario ha riferito che, all'esito di un'accurata istruttoria concernente le condizioni di fornitura da parte delle farmacie degli ausili per incontinenti e stomizzati e nelle more dell'applicazione della richiamata DGR 1.478/2019, l'Azienda USL ha proposto un aggiornamento delle tariffe di rimborso dei suddetti presidi finalizzato a garantire alle farmacie la copertura delle spese sostenute, con un maggior onere a carico del bilancio aziendale stimabile in euro 30.000,00 annui, e che durante la riunione del Tavolo Farmacie tenutasi in data 14 dicembre 2021 le parti hanno approvato la suddetta proposta, con l'impegno a superare l'attuale modello di remunerazione;
- p) richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1.404, in data 30 dicembre 2020, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2021/2023 e delle connesse disposizioni applicative;
- q) visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Dirigente della Struttura assistenza territoriale, formazione e gestione del personale

sanitario dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Roberto Alessandro Barmasse;

ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1. di approvare lo schema di Accordo triennale, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, approvato nella riunione del Tavolo Farmacie, svoltasi in data 14 dicembre 2021, tra la Regione autonoma Valle d'Aosta, l'Azienda USL della Valle d'Aosta e le organizzazioni sindacali dei farmacisti (Federfarma Valle d'Aosta e Assofarm Valle d'Aosta), per la prosecuzione e l'aggiornamento del progetto "Farmacia dei servizi", consistente nell'espletamento presso le farmacie pubbliche e private convenzionate sul territorio regionale delle seguenti attività:

- distribuzione di presidi per diabetici (aghi per penna, apparecchi pungidito, lancette pungidito, reattivi per glicemia, eventualmente siringhe e glucometri);
- prenotazione di esami e visite specialistiche, con eventuale consegna dei relativi contenitori ed espletamento dell'attività informativa in favore dell'utenza;
- consegna, disgiunta dalla prenotazione, di contenitori per la raccolta di campioni urinari e fecali in favore degli utenti muniti di impegnativa;
- raccolta del consenso finalizzato alla consultazione del fascicolo sanitario elettronico (FSE), con esecuzione delle connesse operazioni sul portale dedicato;

2. di stabilire che, con riferimento alle prestazioni oggetto dell'Accordo di cui trattasi, le remunerazioni riconosciute alle farmacie sono definite come di seguito rappresentato:

- euro 5,50 (IVA al 22% esclusa) ad accesso, per la distribuzione per conto dei presidi per diabetici, comprensiva della quota destinata al distributore intermedio;
- euro 4,50 (IVA al 22% esclusa) a prestazione, comprensiva della quota eventualmente destinata al distributore intermedio, per le prenotazioni di visite specialistiche ed esami, compresa la consegna dei relativi contenitori;
- euro 3,50 (IVA al 22% esclusa) a prestazione, per l'acquisizione del consenso FSE e per l'esecuzione di operazioni correlate sul portale;

precisando che la distribuzione di contenitori per campioni urinari e fecali a beneficio di assistiti muniti della relativa impegnativa disgiuntamente dalla prenotazione di esami non comporta riconoscimenti remunerativi da parte dell'Azienda USL;

3. di dare atto che la spesa annua derivante dall'applicazione della presente deliberazione, secondo le stime comunicate dall'Azienda USL della Valle d'Aosta ai competenti uffici regionali, è determinata in complessivi euro 80.093,00 annui e trova copertura nell'ambito del finanziamento ordinario annuale dei livelli essenziali di assistenza, senza comportare maggiori e ulteriori spese a carico del bilancio regionale;

4. di stabilire che l'Accordo di cui alla presente deliberazione sia sottoscritto, per la Regione autonoma Valle d'Aosta, dall'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali e, per

l'Azienda USL della Valle d'Aosta, dal Direttore generale, producendo i suoi effetti nei confronti delle singole rappresentanze sindacali delle farmacie pubbliche e private convenzionate a decorrere dalla data in cui le medesime provvedono alla sua sottoscrizione;

5. di dare mandato all'Azienda USL della Valle d'Aosta di elaborare una proposta, coerente con le indicazioni della deliberazione n. 1.478 del 4 novembre 2019, per il superamento dell'attuale modello di remunerazione degli ausili per incontinenti e stomizzati, da sottoporre al Tavolo Farmacie nell'ambito di un'eventuale integrazione del progetto "Farmacie di servizi";
5. di stabilire che la presente deliberazione sia trasmessa all'Azienda USL Valle d'Aosta e alle rappresentanze sindacali delle farmacie per gli adempimenti e il seguito di competenza;
6. di stabilire che la presente deliberazione sia pubblicata sul sito internet della Regione autonoma Valle d'Aosta all'indirizzo: www.regione.vda.it.

§

ACCORDO TRIENNALE PER LA DISTRIBUZIONE IN REGIME DI DISTRIBUZIONE PER CONTO DI PRESID I PER DIABETICI, PER LA PRENOTAZIONE DI VISITE SPECIALISTICHE ED ESAMI E CONSEGNA DEI RELATIVI CONTENITORI E PER LA RACCOLTA DEL CONSENSO FINALIZZATO ALLA CONSULTAZIONE DEL FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO TRA LA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA, L'AZIENDA USL DELLA VALLE D'AOSTA, FEDERFARMA VALLE D'AOSTA E ASSO FARM VALLE D'AOSTA

Premesso che:

- il d.lgs. n. 502/1992 di approvazione del riordino della disciplina in materia sanitaria prevede all'art. 8, comma 2, tra l'altro, che il rapporto con le farmacie pubbliche e private sia disciplinato da appositi accordi collettivi nazionali stipulati a norma dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale;
- l'Accordo collettivo nazionale vigente disciplina i rapporti con le farmacie pubbliche e private ed è reso esecutivo, ai sensi del sopracitato art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 502/1992, con il D.P.R. 8 luglio 1998, n. 371;
- il d.lgs. 3 ottobre 2009, n. 153, avente ad oggetto “Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell'art. 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69” definisce una serie di servizi a forte valenza socio-sanitaria erogabili dalle farmacie;
- in attuazione del citato d.lgs. 153/2009 sono stati emanati i seguenti decreti ministeriali:
 - ✓ 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 2011, recante “Disciplina dei limiti e delle condizioni delle prestazioni analitiche di prima istanza, rientranti nell'ambito dell'autocontrollo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera e), e per le indicazioni tecniche relative ai dispositivi strumentali ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera d) del decreto legislativo n. 153 del 2009”;
 - ✓ 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 2011, recante “Erogazione da parte delle farmacie di specifiche prestazioni professionali”;
 - ✓ 8 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1° ottobre 2011, recante “Erogazione da parte delle farmacie di attività di prenotazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino e ritiro dei referti relativi a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale”;
 - ✓ 11 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2013, recante “Criteri in base ai quali subordinare l'adesione delle farmacie pubbliche ai nuovi servizi, di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 153/2009”;
- il D.P.C.M. 12 gennaio 2017, recante “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”, all'art. 8, in tema di assistenza farmaceutica erogata attraverso le farmacie convenzionate, prevede, tra l'altro, che “Attraverso le medesime farmacie sono inoltre assicurati i nuovi servizi individuati dai decreti legislativi adottati ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, nel rispetto di quanto previsto dai piani regionali socio - sanitari e nei limiti delle risorse rese disponibili in attuazione del citato art. 11, comma 1, lettera e)”;

- il nomenclatore di cui all'allegato 3 del suddetto decreto recante la definizione e l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza elenca i presidi da erogarsi, in applicazione dell'articolo 13 del decreto medesimo, agli assistiti affetti da malattia diabetica;
- la fornitura di presidi per diabetici è attiva presso le farmacie dal 1° luglio 2020, secondo le modalità previste nell'accordo del 15 maggio 2020, ratificato con DGR 506/2020, e da allora il servizio è svolto con regolarità, incontrando il favore dell'utenza;
- la fattiva collaborazione tra le parti e un'accurata programmazione delle attività hanno consentito di affrontare efficacemente le intervenute complicazioni gestionali, su tutte la sostituzione dei glucometri in dotazione agli oltre 5.000 pazienti diabetici;
- in relazione alla fornitura di presidi per diabetici la proiezione di spesa per il 2021 è di poco inferiore ai 40 mila euro;
- il servizio di prenotazione di esami e visite specialistiche, anch'esso previsto nell'accordo del 15 maggio 2020, attivo dal 15 marzo 2021, ha suscitato interesse soprattutto con riferimento agli esami di laboratorio;
- dal 14 giugno 2021 le farmacie hanno avviato la raccolta del consenso finalizzato alla consultazione del FSE da parte dei sanitari, ulteriore servizio previsto nell'accordo del 15 maggio 2020, in relazione al quale è auspicabile un potenziamento dell'offerta;
- quanto ai servizi di prenotazione e acquisizione del consenso FSE, offerti rispettivamente da metà marzo e metà giugno 2021, la proiezione complessiva di spesa per fine anno è di poco inferiore ai 10 mila euro;
- le farmacie convenzionate e le competenti strutture aziendali hanno, a più riprese, rappresentato la necessità di favorire ulteriormente l'accesso da parte dell'utenza ai contenitori per la raccolta di campioni biologici, anche disgiuntamente dal servizio di prenotazione degli esami;
- le parti, considerate la capillare distribuzione sul territorio regionale delle farmacie convenzionate, la professionalità dei farmacisti che vi esercitano e la positiva esperienza sin qui maturata, convengono sull'opportunità di confermare, potenziandoli, i servizi offerti;

sono definite le modalità per la distribuzione in regime di Distribuzione Per Conto (DPC) di presidi per diabetici, per la prenotazione di visite specialistiche ed esami e consegna dei relativi contenitori e per la raccolta del consenso finalizzato alla consultazione del fascicolo sanitario elettronico da parte di

Regione Autonoma Valle d'Aosta

Azienda USL della Valle d'Aosta

Federfarma Valle d'Aosta

Assofarm Valle d'Aosta

come di seguito specificato.

1. Oggetto

Oggetto del presente Accordo sono:

(i) la distribuzione, in regime di Distribuzione Per Conto (DPC), dei presidi per diabetici (aghi per penna, apparecchi pungidito, lancette pungidito, reattivi per glicemia, eventualmente siringhe e glucometri);

- (ii) la prenotazione di esami e visite specialistiche, con eventuale consegna dei relativi contenitori ed espletamento dell'attività informativa in favore dell'utenza;
- (iii) la consegna, disgiunta dalla prenotazione di cui al punto (ii), di contenitori per la raccolta di campioni urinari e fecali in favore degli utenti muniti di impegnativa;
- (iv) la raccolta del consenso finalizzato alla consultazione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), con esecuzione delle connesse operazioni sul portale dedicato.

2. Ambito di applicazione e periodo di validità

Il presente Accordo si riferisce ai servizi erogati da tutte le farmacie convenzionate della Regione in favore degli assistiti residenti in Valle d'Aosta o iscritti al SSR ed è valido dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024.

3. Modalità operative

3.1 Distribuzione dei presidi per diabetici

L'Azienda USL della Valle d'Aosta (di seguito Azienda USL) provvede a:

- a) concludere un Accordo tecnico con il distributore all'ingrosso individuato dalle associazioni di categoria dei farmacisti per la definizione degli aspetti operativi relativi alla gestione dei presidi oggetto di DPC e dei connessi flussi informativi (tale Accordo è a valere anche per i contenitori di cui al successivo paragrafo 3.2);
- b) assicurare la disponibilità dei presidi oggetto del presente Accordo in quantitativi idonei a garantire la puntualità del servizio, immagazzinandoli in spazi messi a sua disposizione esclusiva dal distributore all'ingrosso individuato dalle associazioni delle farmacie pubbliche e private;
- c) consentire alle farmacie di costituire un *mini-stock* dei presidi in oggetto, finalizzato a garantire una maggiore tempestività dell'assistenza, definendone la consistenza qualitativa sulla base del volume di attività atteso;
- d) mettere gratuitamente a disposizione delle farmacie un applicativo che si configuri quale strumento esclusivo di gestione della fornitura dei presidi per diabetici;
- e) permettere alle farmacie, mediante il sopracitato applicativo, di richiamare l'autorizzazione alla fornitura di presidi per diabetici dell'assistito, che dia evidenza della tipologia di presidi prescritti, del relativo fabbisogno e della cadenza degli accessi;
- f) fornire alle farmacie convenzionate gli elementi necessari al fine di informare compiutamente gli assistiti sulle corrette modalità di utilizzo dei presidi;
- g) riconoscere una remunerazione del servizio di distribuzione, comprensiva della quota destinata al distributore intermedio, pari a (IVA esclusa) 5,50 euro ad accesso;
- h) liquidare, entro la fine del secondo mese che segue quello di riferimento, le somme dovute alle farmacie a titolo di remunerazione del servizio, sulla base della documentazione contabile trasmessa dalle farmacie medesime secondo il calendario in uso per la farmaceutica convenzionata, corredata dal foglio riepilogativo generato dal suddetto applicativo, firmato per ricevuta dall'assistito e completo delle fustelle adesive (se presenti);
- i) informare puntualmente tutti i soggetti interessati circa i contenuti e le modalità di attuazione del presente Accordo, nonché riguardo a modifiche che dovessero riguardare la tipologia di presidi che ne sono oggetto;
- j) operare la fornitura diretta dei presidi in oggetto qualora ritenuto necessario al fine di evitare disagi al paziente.

Le farmacie convenzionate pubbliche e private provvedono a:

- a) individuare il distributore all'ingrosso che, operando nel rispetto della normativa vigente in materia, provveda, nei termini definiti da un successivo accordo tecnico con l'Azienda USL, a:
- custodire in conto deposito presso i propri magazzini, in locali a ciò esclusivamente dedicati, i presidi acquistati dall'Azienda USL, avendo cura di rispettarne le corrette modalità di conservazione;
 - consegnare alle farmacie convenzionate della Regione, sulla base delle richieste generate dall'applicativo di gestione delle forniture, i presidi in parola;
 - inviare settimanalmente all'Azienda USL un flusso informativo che dia evidenza di ogni movimento di magazzino, nonché delle giacenze aggiornate;
 - risarcire danni eventualmente arrecati all'Azienda USL in conseguenza di danneggiamenti, furti o alterazioni dei presidi occorsi successivamente alla loro consegna, nelle fasi di stoccaggio e distribuzione;

si precisa che le suddette modalità operative poste in capo al distributore all'ingrosso sono a valere anche in relazione alla distribuzione dei contenitori di cui al paragrafo 3.2.;

- b) prendere in carico i presidi ordinati mediante l'applicativo di gestione, avendo cura di collocare il *ministock*, la cui consistenza quali-quantitativa è definita dall'Azienda USL, in spazi dedicati, separato dai prodotti propri, e conducendo un inventario qualora richiesto dall'Azienda USL medesima;
- c) consegnare all'assistito, preferibilmente in un'unica soluzione, i presidi per diabetici prescritti nell'autorizzazione caricata sull'applicativo dedicato, in un quantitativo tale da coprire, senza superarlo, il fabbisogno del paziente sino al successivo accesso;
- d) registrare la fornitura dei presidi mediante l'applicativo di gestione, stampando il foglio riepilogativo della fornitura, da presentare all'Azienda USL debitamente firmato per ricevuta dall'assistito e corredato delle fustelle adesive (se presenti), contestualmente al documento contabile, secondo la calendarizzazione prevista per la farmaceutica convenzionata; risarcire all'Azienda USL, sulla base della spesa effettivamente sostenuta dalla stessa per l'acquisto, eventuali danni derivanti da scadenze, danneggiamenti, furti o alterazioni dei presidi occorsi durante la loro conservazione in farmacia;
- e) recepire puntualmente le modifiche apportate dall'Azienda USL alla tipologia dei presidi oggetto del presente Accordo.

3.2 Prenotazione di visite specialistiche ed esami e consegna dei relativi contenitori, raccolta del consenso finalizzato alla consultazione del fascicolo sanitario elettronico

L'Azienda USL provvede a:

- a) verificare che le farmacie siano munite di un'utenza sull'applicativo di prenotazione di visite specialistiche ed esami, sull'applicativo per la gestione del magazzino di contenitori per la raccolta di campioni urinari e fecali e sul portale dedicato all'acquisizione del consenso FSE;
- b) garantire alle farmacie il dovuto supporto tecnico e informativo, nonché una congrua disponibilità, presso il distributore all'ingrosso di cui al paragrafo 3.1, dei contenitori da consegnare contestualmente alla prenotazione di specifiche prestazioni o, disgiuntamente dalla prenotazione, su richiesta di assistiti muniti di un'impegnativa per esami urinari o fecali;
- c) assicurare alle farmacie, mediante l'applicativo di gestione del magazzino, il mantenimento di un congruo *mini-stock* di contenitori per campioni urinari o fecali;
- d) verificare la disponibilità, sull'applicativo di prenotazione di visite specialistiche ed esami, del materiale informativo da fornire all'assistito contestualmente alla prenotazione di particolari esami o visite;

e) riconoscere una remunerazione del servizio, comprensiva della quota eventualmente destinata al distributore intermedio, pari a (IVA esclusa):

- 4,50 euro a prestazione in relazione alla prenotazione di visite specialistiche ed esami, compresa la consegna dei relativi contenitori;
- 3,50 euro a prestazione in relazione all'acquisizione del consenso FSE e all'esecuzione di operazioni correlate sul portale;

si precisa che la distribuzione di contenitori per campioni urinari e fecali a beneficio di assistiti muniti della relativa impegnativa disgiuntamente dalla prenotazione di esami non comporta riconoscimenti remunerativi da parte dell'Azienda USL;

- f) liquidare, entro la fine del secondo mese che segue quello di riferimento, le somme dovute alle farmacie a titolo di remunerazione dei servizi in oggetto, sulla base della documentazione contabile trasmessa dalle farmacie medesime secondo il calendario in uso per la farmaceutica convenzionata;
- g) informare tempestivamente tutti i soggetti interessati circa i contenuti e le modalità di attuazione del presente Accordo, nonché riguardo a eventuali modifiche relative alle prestazioni che ne sono oggetto.

Le farmacie convenzionate pubbliche e private provvedono a:

- a) prendere in carico i presidi ordinati mediante l'applicativo di gestione del magazzino, avendo cura di collocare il *ministock*, la cui consistenza quali-quantitativa è definita dall'Azienda USL, in spazi dedicati, separato dai prodotti propri, e conducendo un inventario qualora richiesto dall'Azienda USL medesima;
- b) prenotare visite specialistiche ed esami in favore degli assistiti muniti della relativa impegnativa mediante l'applicativo dedicato, secondo le modalità già illustrate in fase di formazione dall'Azienda USL;
- c) consegnare all'assistito il materiale informativo e i contenitori per campioni urinari e fecali contestualmente alla prenotazione degli esami che lo richiedono, avendo cura di registrare la fornitura mediante l'applicativo di gestione del magazzino;
- d) fornire, anche disgiuntamente dalla prenotazione di esami, senza oneri a carico dell'Azienda USL o del cittadino, contenitori per campioni urinari e fecali a beneficio di assistiti muniti della relativa impegnativa;
- e) proporre attivamente presso la clientela il servizio di raccolta del consenso alla consultazione del FSE e le operazioni correlate, secondo le modalità già indicate dall'Azienda USL nel corso della formazione;
- f) consegnare all'Azienda USL il documento contabile relativo ai servizi in oggetto, secondo la calendarizzazione prevista per la farmaceutica convenzionata.

4. Disposizioni finali

L'Accordo può essere modificato per espressa volontà delle parti. In caso di emanazione di disposizioni legislative o regolamentari, nonché di provvedimenti amministrativi o accordi convenzionali incidenti sul contenuto del medesimo, le parti si impegnano ad un ulteriore confronto finalizzato all'adozione delle necessarie modifiche e integrazioni.

Le controversie inerenti l'applicazione del presente Accordo che, nonostante ogni ragionevole sforzo delle parti, non abbiano trovato una risoluzione consensuale verranno sottoposte al giudizio della commissione farmaceutica aziendale. In relazione ai presidi per diabetici e ai contenitori per

esami urinari e fecali, eventuali addebiti saranno calcolati sommando gli oneri di distribuzione al costo sostenuto dall'Azienda USL per l'acquisto.

Per tutto quanto non previsto dal presente Accordo si rimanda alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

5. Spese di bollo e di registrazione

Le spese contrattuali relative all'imposta di bollo sono a carico della Regione, assolta in modo virtuale dalla Regione autonoma Valle d'Aosta - Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Valle d'Aosta prot. n. 8174/2012.

Il presente Accordo sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e le relative spese saranno a carico della parte richiedente.

Aosta, li

per la Regione Autonoma Valle d'Aosta
Roberto Barmasse
(Assessore alla sanità, salute e politiche sociali)

per l'Azienda USL della Valle d'Aosta
Massimo Uberti
(Direttore Generale)

per Federfarma Valle d'Aosta
Alessandro Detragiache
(Presidente)

per Assofarm Valle d'Aosta
su delega di Mario Corrado (Coordinatore)
Matteo Fratini
(Presidente Agenzia Pubblici Servizi APS Aosta)